

TI_GERICHTE 72.2018.212 vom 7. Dezember 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-12-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2018.212_d20181207

FR: TI_GERICHTE 72.2018.212 du 7 décembre 2018

IT: TI_GERICHTE 72.2018.212 del 7 dicembre 2018

Regeste

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti: detenuto, trasportato e importato in Svizzera 11'267.20 gr di eroina (con grado di purezza variante dal 34.8% al 48.7%), destinata a persone non identificate residenti in Svizzera e/o in Germania, dietro compenso di EUR 5'000.-. Espulsione

Erwägungen

E. 1

ha replicato così: " Rispondo che forse mi ero spiegato male negli ultimi verbali. Con questo intendo dire che io non sapevo l'indirizzo di casa di _____ ma invece il suo numero ce l'avevo nel telefono NOKIA che mi avete sequestrato. Infatti ci eravamo scambiati il numero a vicenda penso il giorno prima che io partissi alla volta della Svizzera con lo stupefacente. Ci eravamo fatti uno squillo. Ricordo che era un numero albanese, ricordo il prefisso che iniziava con _____. Logicamente quando sarei arrivato nei pressi di Zurigo l'avrei chiamato sul telefono così che lui mi potesse dare ulteriori istruzioni e comunicarmi l'indirizzo in Germania dove era destinato lo stupefacente.(...)" (Allegato 3 al Rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria). b) Anche le affermazioni circa la destinazione del trasporto non sono lineari. Prima ha ipotizzato la destinazione del viaggio: " (...) In sostanza avrei dovuto mettere a disposizione la mia auto per trasportare degli stupefacenti dall'Albania alla Svizzera. (...) ADR (...) Non conosco la destinazione di arrivo: mi è stato detto che una volta giunto in Svizzera sarei stato contattato telefonicamente (...) e che avrei ricevuto ulteriori istruzioni. Credo che la destinazione finale del carico fosse in Germania." (Verbale d'interrogatorio del 17 giugno 2018 ad allegato AI 1). Successivamente dinanzi al PP ha affermato: " AD confermo che mi era stato promesso un compenso di EU 5'000 per il trasporto dall'Albania alla Germania. (...) ADR (...) _____ mi aveva detto che probabilmente sarebbe venuto qualcuno a ritirare la sostanza a casa mia, oppure se questo non era possibile, mi avrebbe dato l'indirizzo in Germania dove avrei dovuto recarmi per consegnarla. (...)" (AI 3). " ADR (...)L'accordo era che non appena in Svizzera avrei contattato o sarei stato contattato da _____ e avremmo concordato dove trovarci per consegnare la marijuana. Non sarei andato fino in Germania, ma qualcuno sarebbe venuto da me a prenderla." (AI 40). Alla Corte, a domanda in cosa consisteva questo viaggio, ha risposto: " Avrei dovuto trasportare marijuana, (...) per portarla qui in Svizzera. (...)" (Allegato 1 al verbale del dibattimento). Molte affermazioni dell'imputato sono inconciliabili tra loro, è dunque fortemente da ritenere che IM 1 si limitasse a dire il meno possibile, per insabbiare l'esistenza di una banda di trafficanti e di precedenti trasporti di sostanze stupefacenti andati a buon fine. c) Quo ai tabulati telefonici, IM 1 è stato fermato in possesso di due cellulari. Il motivo è stato così spiegato dall'imputato: " Rispondo che ero in possesso di due cellulari perché l'iPhone ha

l'abbonamento e mi costerebbe troppo utilizzarlo in Albania visto che questo paese si trova nella cosiddetta zona 3 dove le tariffe di roaming sono maggiori. L'abbonamento dell'iPhone è della compagnia _____ che pago come detto circa 120 CHF al mese, ma malgrado il suo costo non sono comprese le chiamate nella zona 3. Per questo motivo al momento del mio fermo avevo pure con me il telefono Nokia con il nr. _____. Il numero è una prepagata svizzera della _____ che offre delle tariffe vantaggiose per chiamare dall'Albania. (Allegato 2 al Rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria). Di fatto però durante la sua permanenza in Albania precedente al trasporto, IM 1 non ha utilizzato il telefono con la prepagata _____ ma l'iPhone. Il primo riporta solamente 6 contatti dal giorno in cui è giunto in Albania al momento del suo arresto. Il telefono ha generato un traffico telefonico unicamente una volta che l'imputato si trovava in viaggio verso la Svizzera con lo stupefacente. (Allegato 7 al Rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria). Posto di fronte a questa contraddizione, IM 1 ha risposto: " (...) forse mi sono spiegato male l'ultima volta, ma io con quelle dichiarazioni volevo dire che dalla Svizzera a chiamare in Albania spendevo meno con la prepagata _____ inserita nel Nokia all'abbonamento _____ inserito nell'iPhone.(...) È possibile che l'ultima volta probabilmente mi ero inteso male con l'interprete. Di fatto era vantaggioso chiamare dalla Svizzera in Albania e non viceversa." (Allegato 3 al Rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria). Ma, al proposito, resta non chiarito il motivo che avrebbe spinto l'imputato a portare il cellulare Nokia in Albania. Egli al riguardo ha tagliato corto dicendo: " (...) Inoltre un secondo telefono mi sarebbe servito nel caso in cui con l'altro sarei rimasto senza batteria. Come ho detto non sono mica l'unica persona che gira con più di un telefono." (Allegato 3 al Rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria). A ciò aggiungasi la circostanza, non certo casuale, di aver comprato la nuova SIM poco prima di intraprendere il viaggio di andata verso l'Albania, segno evidente che fosse per organizzare il trasporto dello stupefacente, tanto più che nemmeno ha saputo dire esattamente dove l'ha comprata: " ADR che la carta SIM inserita nel Nokia è da poco tempo che ce l'ho. Da circa un mese/un mese e mezzo partendo dal giorno del mio fermo. L'ho acquistata a Zurigo in un negozio di _____, una specie di chiosco, non so essere più preciso.(...) ADR che l'ho presa in una sorta di baracchino della _____. Loro non mi hanno chiesto nessun documento. Io mi sono rivolto a loro, perché avendo debiti con la _____, sapevo che se avessi chiesto in un negozio autorizzato non mi avrebbero rilasciato la scheda SIM." (Allegato 3 al Rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria). Del resto che IM 1 sia ricorso all'acquisto di una SIM sottobanco per i motivi da lui esposti è totalmente inverosimile poiché non ha alcun senso logico che una compagnia telefonica rifiuti la vendita di una carta SIM prepagata perché l'acquirente avrebbe dei debiti. d) Con riferimento ad altri indizi agli atti, la vicenda descritta nell'AA presenta delle analogie con un controllo della Polizia di _____ avvenuto in data 19 luglio 2017. IM 1 è stato controllato presso l'area di servizio autostradale in territorio di _____. Circa questo fatto IM 1 ha così riferito: " (...) Si ricordo che ero stato controllato da una pattuglia di Polizia tedesca vicino al lago di Costanza. Ricordo che ero in automobile con un amico, questo mio amico si chiama _____, che è il proprietario dell'automobile _____ su cui sono stato arrestato nel mese di giugno 2018 a Chiasso dalla Polizia ticinese. Ricordo che era lui alla guida, l'automobile era un _____ di sua proprietà, non ricordo il modello ma in ogni caso non era la _____ su cui sono poi stato arrestato. ADR che quando siamo stati fermati stavamo rientrando da _____ e _____ dove ci eravamo recati per andare ad acquistare un' automobile di seconda mano. Stavamo facendo rientro in Svizzera. ADR che la macchina non era per noi ma

eravamo andati a vedere la macchina per conto di mio cugino. Lui era interessato ad un _____ . Questo mio cugino abita in Albania. In realtà l'automobile era per sua moglie. Infatti questo tipo di auto sono specialmente adatte alle donne perché facili da guidare. In ogni caso non avevamo trovato il modello che cercavamo e quindi non abbiamo fatto niente. Se invece avessimo trovato una buona occasione avremmo potuto anche acquistarla. Noi avevamo visto un modello che cercavamo ma la macchina non si trovava in buone condizioni quindi non l'abbiamo acquistata. Se avessimo trovato una buona occasione l'avremmo pagata in contanti. Mio cugino mi aveva anticipato dei soldi prima che io andassi a vedere la macchina in Germania. Questi soldi me li aveva dati in Albania. ADR che mio cugino mi aveva anticipato 5'000 EUR. La macchina poteva anche costare un po' di più o un po' di meno. In quel caso io avrei anticipato il supplemento oppure avrei dato indietro a mio cugino il rimanente. Il denaro me lo aveva dato un po' di tempo prima della visita in Germania (...)" (Allegato 4 al Rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria). Anche questo racconto denota incongruenze tanto che è stato accertato che, contrariamente a quanto asserito da IM 1, il veicolo con il quale è stato fermato in quell'occasione è lo stesso di marca _____ sul quale è stata rinvenuta la sostanza stupefacente di cui all'AA. In aggiunta, in occasione del citato controllo IM 1 aveva riferito che il denaro gli sarebbe servito per acquistare un'automobile AUDI e non una VW Golf. (Allegato 4 al Rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria). Benché non si possano trarre conclusioni certe, le analogie dei due viaggi appaiono evidenti: per il trasporto del 17 giugno 2018 IM 1 si è prestato a trasportare della sostanza stupefacente per un compenso di 5'000.- EUR, importo che avrebbe ricevuto solo una volta giunto a destinazione; destinazione che ha dichiarato essere una non meglio definita località della Germania, la quale gli sarebbe stata comunicata da _____ non appena sarebbe giunto nei pressi di Zurigo. Il viaggio è stato intrapreso utilizzando il veicolo _____. Per il viaggio del 19 settembre 2017 invece IM 1 si trovava in Germania e stava facendo rientro in Svizzera. Con lui alla guida vi era _____ e su IM 1 sono stati rinvenuti poco più di 5'000 EUR di dubbia provenienza. (Allegato 4 al Rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria). Ma tant'è. 4.5.

Alla luce di quanto suesposto, la Corte ha quindi accertato che IM 1 ha trasportato eroina consapevole di effettuare un trasporto di stupefacente, escludendo che, se avesse saputo che si trattava di droga pesante, si sarebbe rifiutato, diversamente avrebbe verificato, prima di partire dall'Albania, il contenuto del carico, giacché i suoi rapporti con _____ non erano di amicizia tale da doversi per forza fidare. Ci torneremo. 5. In diritto 5.1. Giusta l'art. 19 cpv. 1 lett. b LStup chiunque senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti, è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone (lett. a). Nei casi gravi l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria. In questo caso, si applica l'art. 40 cpv. 2 CP il quale prevede la durata massima della pena detentiva di venti anni, sempre che la legge non dichiara espressamente una pena detentiva a vita. Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accoli il rischio. La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4) che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi e

lo accetta pur non desiderandolo (DTF 134 26 consid. 3.1.2; STF 6B_656/2009 dell'11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CCRP del 21 aprile 2010, inc. 17.2010.1 consid. 2.6; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3, confermata dal TF in STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2). Un crimine o un delitto è punibile per negligenza solo qualora la legge ne dispone espressamente (Art. 12 cpv.1 CP). In questo senso, il TF ha già chiarito che la formulazione “deve presumere” ai sensi dell'art.19 cpv. 2 lett. a LStup non è da intendersi come espressione di negligenza ma bensì come disciplina probatoria a disposizione del giudice, il quale deve poter ammettere il dolo, quando le circostanze del caso imponevano all'agente di comprendere la pericolosità del suo agire per la società (DTF 104 IV 211 consid. 2). Circa gli elementi oggettivi, va specificato che il trasporto dello stupefacente già nel territorio doganale svizzero equivale ad importazione (art. 3 Oprec – RS 812.121.3). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2.; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B_294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B_911/2009, consid. 2..3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B_632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.). Dal punto di vista soggettivo, l'autore deve sapere di detenere, trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit, ad. Art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF IV 31; Bernard Corboz, op. cit. n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (CARP del 4 dicembre 2014, inc. 17.2014.166 consid. 15). Occorre tenere presente che le nefaste conseguenze dell'uso di droga pesante come l'eroina sono oramai una realtà di comune conoscenza (DTF 104 IV 211; anche DTF 106 IV 232). Il dolo eventuale è sufficiente. È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31). Secondo costante giurisprudenza, va differenziato, sempre dal profilo soggettivo, il caso dell'autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica (o partecipa ad un traffico) unicamente per motivi di lucro (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 6B_390/2010 del

E. 2

luglio 2010 consid. 1.1; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.1; 6S.21/2002 del 17 aprile 2002 consid. 2c). 5.2. Dal profilo oggettivo il comportamento dell'imputato realizza in tutti i suoi estremi la fattispecie aggravata dell'art. 19 cpv. 2 lett. b LStup, per il trasporto e l'importazione in Svizzera di più di 11 kg di eroina. In concreto, il quantitativo di droga importata, considerato anche il grado di purezza compreso tra il 34.8% e il 48.7%, supera ampiamente la quantità minima richiesta per l'applicazione del caso grave (che, come visto si configura oggettivamente a partire dai 12 grammi di eroina pura) ed è tale da mettere in

pericolo la vita di molte persone, ritenuto peraltro come l'eroina sia una droga pesante e particolarmente pericolosa (DTF 109 IV 45). Per quel che è dell'aspetto soggettivo, la Corte ha ritenuto che l'imputato ha agito per dolo eventuale. Nonostante siano emersi indizi che non possano escludere una possibile consapevolezza e volontà dell'imputato in relazione al trasporto di droga pesante, e meglio più di 11 kg di eroina, questi non sono sufficienti a giustificare un dolo diretto. A carico dell'imputato non vi sono infatti prove che accertino che egli abbia caricato la vettura rispettivamente che abbia preso in consegna direttamente i panni trasportati. Il dolo diretto è dunque da escludersi non essendo dimostrato che il prevenuto fosse a conoscenza dell'esatto quantitativo e del tipo di droga. Resta, però, che il suo agire configura quantomeno un dolo eventuale poiché egli non si è interessato di accertare la natura della sostanza stupefacente da lui trasportata e nemmeno il suo quantitativo, nonostante sapesse di trasportare droga. Va detto che non si può certo ritenere che potesse essere convinto di trasportare unicamente 5 kg di marijuana se solo si pone mente alla retribuzione pattuita, di 5'000.- Euro, somma che avrebbe consumato gran parte del guadagno illecito, la marijuana avendo un prezzo al kg di gran lunga inferiore all'eroina. Vi è inoltre da considerare che all'imputato è stata consegnata l'auto riempita da terzi. Egli ha infatti lasciato la sua autovettura a disposizione di tale _____ con la consapevolezza che all'interno della stessa avrebbe potuto essere occultato di tutto, come anche ammesso da lui stesso durante il dibattimento (Allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 4). Sebbene IM 1 abbia sostenuto che non avrebbe saputo come aprire il vano nascosto, egli ha ammesso di non aver nemmeno pensato di controllare lo stupefacente e il suo quantitativo. Per di più, le sue affermazioni circa l'impossibilità di verificare la sostanza all'interno del ricettacolo sono da considerarsi poco attendibili, già solo perché, ancora una volta, avesse voluto far dipendere il suo operato illecito dal tipo di sostanza e dal suo quantitativo, avrebbe verificato il contenuto del carico prima di partire dall'Albania. Dagli atti è invece emerso che l'imputato non si è fatto nessuno scrupolo sull'entità della messa in pericolo della salute pubblica, prestandosi a trafficare droga, poco importa quale e quanta, unicamente a fini di lucro (ovvero contro un compenso di 5'000.- Euro). Ne discende che la Corte ha confermato appieno l'atto d'accusa. 6. Delle pene 6.1. Per l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisata che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la responsabilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. La pena deve dunque essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5) che, a sua volta, va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In quest'ambito va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (objektive Tatkomponenten; DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità contro l'illegalità, nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22

giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). Determinata così la colpa globale dell'imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve poi procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha così codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolano il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, *Schwizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen*, Berna 2006, §6 n. 72, pag. 205). 6.2. In concreto, a qualificare oggettivamente la colpa grave dell'imputato è il quantitativo importante di droga trasportata, trattandosi di più di 11 kg di eroina, di cui quasi 5 di sostanza pura. È certamente vero che il quantitativo di stupefacente trattato non è l'unico elemento da considerare né quello a cui dare un peso predominante, ma esso rimane comunque un elemento la cui importanza non può essere né banalizzata né trascurata (CARP del 21 gennaio 2016, inc. 17.2015.201 consid. 12.a). È pur vero che, più la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza di un'infrazione aggravata alla LStup, più tale fattore perde d'importanza per la commisurazione della pena, tuttavia è anche vero che essa ricopre una valenza non trascurabile nella misura in cui, maggiore è il quantitativo di stupefacente trafficato, più alto è il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 193 consid. 2b/aa; DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010 consid. 2.1). In concreto si tratta di un quantitativo importante che supera ampiamente la quantità minima richiesta per l'applicazione del caso grave che, come visto, si configura oggettivamente già a partire dai 12 grammi di eroina pura, ed è tale da mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 109 IV 45, consid. 3b; 119 IV 180, consid. 2b). A

proposito del grado di purezza della sostanza va detto che se è vero che esso è rilevante per stabilire se si è in presenza di un'infrazione aggravata o meno, esso è irrilevante per la determinazione della gravità della colpa, a meno che si possa stabilire che l'autore voleva trafficare sostanza particolarmente pura o particolarmente diluita (CARP del 2 luglio 2015, inc. 17.2015.66 consid. 12.1.), ciò che in casu non è possibile affermare. Sempre dal profilo oggettivo, la colpa dell'imputato è aggravata dall'estensione internazionale del traffico, ritenuto come il condannato abbia attraversato, in un viaggio durato 23 ore, il Montenegro, la Bosnia/Erzegovina, la Croazia, la Slovenia e l'Italia. Il TF ha già avuto modo di stabilire che l'importatore di droga deve spendere maggiori energie criminali rispetto a colui che trasporta sostanze stupefacenti all'interno dei confini nazionali, sia poiché quest'ultimo si espone ad un rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo casuale, sia poiché l'importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi rispetto al mero trasporto all'interno dei suoi confini (STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3; 6B_390/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1.1; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.1). Inoltre, se da un lato è vero che la Corte ha accertato un dolo, si fa per dire, soltanto eventuale, quantomeno sui quantitativi e sul tipo di stupefacente, dall'altro non va sminuita la disponibilità dell'accusato a trasportare qualsiasi cosa illecita, conto tenuto del fatto che egli, consapevole di effettuare un trasporto di droga, non si è minimamente peritato di verificare cosa effettivamente trasportava. In altri termini, per lui poteva essere di tutto, dalla droga in quantità ancora maggiore ad altre sostanze ancora maggiormente pericolose. Il tutto a mero scopo di lucro nonostante una situazione finanziaria personale oggettivamente non agevole ma nemmeno particolarmente difficile, se si pon mente al fatto che, da quanto emerge agli atti, non risultano particolari pressioni da parte dei creditori, in buona parte enti pubblici e privati, da fargli perdere il senno sin da spingerlo a tanto. Questa Corte non ha infatti creduto che l'imputato vivesse in ristrettezze economiche: sebbene agli atti vi sono precetti esecutivi e attestati di carenza beni emessi nei suoi confronti, forza è constatare come ciò non sia bastato a dissuadere l'imputato dal sostenere le spese per i numerosi viaggi in Albania, in aereo e/o in automobile, talvolta accompagnato dal figlio, di cui pure copriva le spese. Nonostante percepisse la disoccupazione, egli non ha ridotto i viaggi in Albania, ma li ha aumentati. In aggiunta l'imputato ha provveduto all'acquisto di due autovetture, quantunque a prezzi modici. Del resto anch'egli era perfettamente cosciente che una tale spesa non si confà ad una persona verso la quale pendono precetti esecutivi e attestati di carenza beni, tant'è che ha pensato bene di eluderne l'esistenza, immatricolando una della due autovetture a nome di un suo amico. Né va, infine, sottaciuto il fatto che è stato fermato in possesso di inter alia un iPhone con una carta SIM _____, abbonamento per il quale pagava mensilmente 120.- CHF, cifra da considerarsi elevata per una persona che vive in asserite ristrettezze economiche. Soggettivamente pesa, inoltre, il fatto che egli non ha agito perché consumatore della sostanza stupefacente, ma unicamente per lucro. Vero è che l'accusato non ha precedenti penali ma tale circostanza, contrariamente a quanto richiesto dalla difesa, non è di per sé atta a diminuire automaticamente la pena. L'assenza di precedenti non può infatti essere considerata a favore dell'imputato, in quanto l'incensuratezza è un elemento neutro per la commisurazione della pena (CARP del 2 luglio 2015, inc. 17.2015.66, consid. 12.3.c e rinvii). Con il che anche dal profilo soggettivo la colpa va considerata medio/grave. Ciò detto, trattandosi di ben oltre 11 kg di eroina con un grado di purezza medio-alto, pur tenendo conto che l'imputato ha agito quale semplice corriere, per dolo eventuale, nonché della sensibilità alla pena dovendo il reo spiare la pena in carcere lontano dai suoi affetti

familiari, la Corte lo ha condannato, in armonia con la prassi dei nostri tribunali (TPC del 14.05.2018, inc. 72.2017.238; TPC del 3.02.2015, inc. 72.2014.121; TPC del 12.01.2010, inc. 72.2009.128; TPC del 3.06.2006, inc. 72.2004.71), ad una pena detentiva di 6 anni che, evidentemente, non può essere messa al beneficio della sospensione condizionale (art. 42 CP). 6.3. Riconosciuto autore colpevole di violazione dell'art.19 cpv. 2 LStup, IM 1, deve essere espulso dal territorio elvetico in applicazione dell'art. 66a cpv. 1 lett. o CP. Occorre tuttavia esaminare se siano dati gli estremi che impongono la rinuncia dell'espulsione ai sensi dell'art. 66a cpv. 2 CP. In applicazione del principio di proporzionalità, la durata dell'espulsione deve essere determinata, in primo luogo, in funzione della durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del 07.09.2017 consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell'11.05.2016 consid. 5.2). In concreto, l'imputato risulta presente sul suolo elvetico dal mese di agosto 2011. Egli si è reso colpevole di un'infrazione aggravata alla LStup e la pena detentiva inflittagli è di 6 anni, ciò che corrisponde ad una colpa grave (STF 2C_4/2011 del 15 dicembre 2011). Per di più, il reato per cui è stato condannato è stato da lui compiuto in età adulta e meglio, a 43 anni (meno grave sarebbe stato qualora li avesse perpetrati in giovane età (DTF 139 I 31 consid. 2.3.3; DTF 139 I 16 consid. 2.2.2). L'integrazione del condannato nel nostro Paese va poi relativizzata in considerazione dei suoi spostamenti passati, della precaria situazione economica in cui versa e del fatto che non si è mai inserito stabilmente nel mondo del lavoro, avendo prima lavorato come _____ e come _____, beneficiando poi delle prestazioni della LADI durante il periodo in cui ha delinquito. Di guisa che l'espulsione appare senz'altro giustificata, ponderato l'interesse pubblico al suo allontanamento, rispetto ai legami, peraltro di scarso rilievo, che egli ha con il nostro paese. Considerati tutti i presupposti necessari secondo il TF per ammettere un caso di rigore personale (6B_371/2018 del 21 agosto 2018, consid. 2.5. e rinvii), la fattispecie non evidenzia alcun elemento che potrebbe giustificare la rinuncia della Corte all'espulsione. Neppure la situazione familiare del condannato può giustificare tale astensione: IM 1 vive infatti in Svizzera con la moglie di nazionalità _____; per di più, il figlio avuto da una relazione precedente, risiede _____, stesso paese che ha conferito al condannato la cittadinanza e dove egli ha risieduto per diversi anni. Giova rilevare che è la stessa difesa ad aver indicato che IM 1 avrebbe avuto ben due offerte d'impiego in _____, presagendo così un reinserimento senza ostacoli in quel paese. L'unico elemento che a favore del condannato evidenzia un minimo legame con il nostro paese, è la presenza sul suolo elvetico della sorella, a dire del condannato, a _____. A tal riguardo, i numerosi viaggi di IM 1 dimostrano una sua facilità nello spostamento, e nulla lasciare intendere che egli non possa preservare tale rapporto dalla Francia, vista anche la vicinanza geografica dei due paesi. Forza è evidenziare che tale rapporto non ha mai richiesto una vicinanza di luogo dei due fratelli, avendo IM 1 vissuto in diversi paesi ed una volta in Svizzera, in località germanofona. Ne discende che la Corte non può in alcun modo legittimare la rinuncia all'espulsione del condannato. Quanto al periodo di espulsione va detto che, in concreto, la pena si colloca nella fascia media del quadro edittale previsto dall'art. 19 cpv. 2 LStup. Ciò detto va ricordato come l'art. 66a CP prevede un periodo di espulsione che va dai 5 ai 15 anni. In sintesi, ponderato l'interesse pubblico all'espulsione del condannato che prevale su quello privato – alquanto minimo – dello straniero a rimanere in Svizzera, la Corte ha ordinato la sua espulsione per un periodo di 7 anni.

E. 7

Per quel che è degli oggetti in sequestro, deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro con distruzione dello stupefacente.

8. Con riferimento alla nota professionale dell'avv. DUF 1, giusta l'art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo l'art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l'ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.). 8.1. La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti, in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea 2014, ad art. 135, n. 3). In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218). 8.2. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è parsa eccessiva con riferimento a diverse poste indicate, tenuto conto: della complessità del caso di specie (sia dal punto di vista fattuale che dal punto di vista del diritto), della sua attiva partecipazione agli atti sin dall'apertura dell'inchiesta, come pure della grandezza dell'incarto di per sé. In particolare, i colloqui personali, con tanto di trasferta sino in carcere, indicati per un totale di 15h25 ore, sono parsi decisamente eccessivi e ridotti ad un numero più che sufficiente di 5h40. Anche il tempo esposto per il numero e la durata delle telefonate, inclusi colloqui con famigliari dell'imputato, è parso eccessivo, trattandosi di difesa d'ufficio (4h40). A questo titolo è stato dunque riconosciuto il tempo di 1h. La difesa ha poi partecipato attivamente all'inchiesta e all'espletamento degli atti istruttori, con il che non si giustificano nemmeno 4h30 di studio/visione atti supplementari, che vengono pertanto ridotte a 2h. Infine, con riferimento all'onorario, il tempo esposto per la preparazione al processo di 4 h, tenuto conto sempre di quanto già sopra indicato, è parso sproporzionato, e va, quindi, dimezzato. Per quanto concerne invece il forfait per le spese richiesto dall'avv. DUF 1 (10%), la semplice lettura dell'art. 6 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio mostra come, anche per l'importo inizialmente richiesto dal difensore, questa percentuale si situa al 5%, e così è stato ricalcolato e approvato. L'onorario è stato dunque stabilito in fr. 9'751.80 e le spese in fr. 854.80 (di cui fr. 367.2 di trasferte), per un totale di fr. 10'606.60. Tassa di giustizia e spese procedurali sono a carico del condannato. visti gli art.: 12, 40, 42, 47, 51, 66a, 69, 70 CP; 19 LStup; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 11 – 17 giugno 2018, a _____ (Albania) e in altre imprecisate località, detenuto, trasportato e importato in Svizzera, attraverso il valico doganale di _____,

11'267.20 grammi di eroina (con grado di purezza variante dal 34.8% al 48.7%), destinata a persone non identificate residenti in Svizzera e/o in Germania, dietro compenso di Euro 5'000.-; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 6 (sei) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 3. È ordinata l'espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni, ai sensi dell'art. 66a CP. 4. Deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione della sostanza stupefacente. 5. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato. 6. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato.

6.1. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è approvata per: onorario fr. 9'751.80 spese fr. 854.80 totale fr. 10'606.60 § La quantificazione della retribuzione è impugnabile dal difensore d'ufficio alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP). 6.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 10'606.60 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 7. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Intimazione a: - Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona - Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona - Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali Il

Presidente		La vicecancelliera	Distinta spese : Tassa di
giustizia	fr. 2'000.--	Inchiesta preliminare	fr.
6'378.40	Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr.	133.35 fr.	8'511.75 =====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.